



COPIA

Deliberazione n. 139

in data 23-09-2013

## COMUNE DI PAESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

L'anno duemilatredecim addì ventitre del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta comunale

Intervengono:

			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	SINDACO	Presente
2.	BILLECI DOMENICO BRUNO	ASSESSORE	Assente
3.	PICCOLOTTO VIGILIO	ASSESSORE	Presente
4.	CARRARO GIORGIO FABIO	ASSESSORE	Presente
5.	D'ALESSI NICOLA	ASSESSORE	Presente
6.	DE MARCHI MARTINO	ASSESSORE	Presente
7.	SEVERIN MAURIZIO	ASSESSORE	Assente
8.	ROBERTO MICHELANGELO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonella Colletto.

Il dott. Francesco Pietrobon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

VISTO l'art. 2, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i quali dispongono quanto segue:

*“9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.”;*

*“9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”;*

*“9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;*

*“9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”;*

VISTO l'art. 2-bis “Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento” della succitata legge n. 241/1990, nonché l'art. 28 “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento” del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14 marzo 2011;

VISTO, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni:

- l'art. 97, comma 4, ai sensi del quale “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;
- l'art. 48, comma 3, che attribuisce alla Giunta la competenza in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare nel Segretario comunale dell'ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

### **D E L I B E R A**

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel Segretario comunale dell'ente il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;
2. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, oltre che all'albo pretorio on line, anche nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente";
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.





# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

**OGGETTO: ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Paese, 23-09-2013

Il Funzionario delegato  
f.to Domenico Pavan

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Paese, 23-09-2013

Il Funzionario delegato al servizio finanziario  
f.to Domenico Pavan

Deliberazione n. 139

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Francesco Pietrobon*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Antonella Colletto*

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, 25 SET. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Antonella Colletto*

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Paese, 25 SET. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
*dott.ssa Antonella Colletto*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suesposta deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dott.ssa Antonella Colletto*